

Condizioni di montaggio (Svizzera)

Valevoli dal 1.1.2024

della ditta Avesco AG, Hasenmattstrasse 2, 4900 Langenthal

1. Disposizioni generali

1.1. *Distacco del personale*

Il distacco del personale deve essere convenuto per tempo sulla base delle seguenti condizioni di montaggio. Le indicazioni inerenti la data d'inizio del montaggio e la durata dello stesso non sono vincolanti. La scelta del(i) tecnico(i) di servizio è riservata alla Avesco AG.

1.2. *Rapporti di lavoro*

Al termine del lavoro il tecnico di servizio esibisce giornalmente, per il controllo al cliente o al suo incaricato, il rapporto di lavoro allestito sul telefono cellulare. Firmando il presente foglio aggiuntivo, il cliente conferma così l'esattezza delle registrazioni rapportate.

1.3. *Carattere vincolante*

Il personale addetto al montaggio non è autorizzato: né al rilascio di dichiarazioni vincolanti, né all'accettazione di contestazioni di qualsiasi genere. Tutte le eventuali contestazioni devono essere inoltrate per iscritto alla Avesco AG. Gli impegni vincolanti della Avesco AG necessitano la forma scritta.

1.4. *Condizioni generali di fornitura*

Per tutte le altre condizioni non indicate specificatamente, si applicano le condizioni generali di fornitura della Avesco AG.

2. Prestazioni del cliente

2.1. *Lavori preparatori al montaggio*

Prima di iniziare i lavori di montaggio, il cliente deve indicare l'ubicazione esatta dei macchinari e degli impianti e fornire una descrizione esatta dei lavori da eseguire. Prima dell'intervento del personale, devono essere ultimati sul luogo dell'intervento, tutti i preparativi necessari per un disbrigo spedito dei lavori di montaggio.

2.2. *Messa a disposizione di attrezzature*

Il cliente deve procurare e mettere a disposizione l'infrastruttura necessaria per i lavori di montaggio, in particolare: elevatori con una forza portante sufficiente, personale addetto, funi, impalcature, saldatrici e di tutti i mezzi operativi necessari.

2.3. *Personale*

Il cliente deve, gratuitamente, mettere a disposizione al nostro personale operai specializzati e non per un disbrigo ineccepibile dei lavori di montaggio e messa in esercizio. Nonché per i lavori in garanzia e di manutenzione.

2.4. *Locali*

Per il deposito dell'attrezzatura, delle parti fornite di valore, e degli effetti personali, nonché per l'ufficio e per il soggiorno del(i) tecnico(i) di servizio il cliente deve mettere a disposizione, previo accordo con la Avesco AG, i locali, asciutti e chiusi a chiave necessari.

2.5. *Misure per la prevenzione contro gli infortuni*

Il cliente adotta a sue spese le necessarie misure per la prevenzione contro gli infortuni conformi alle direttive della SUVA. Egli è responsabile per il rispetto di tali prescrizioni da parte della manodopera da lui incaricata.

3. Fatturazione

3.1. *Prezzi*

Le prestazioni della Avesco AG saranno conteggiate secondo le ore e i costi effettivi, salvo non sia stato fissato un prezzo fisso in base ad un accordo scritto specifico. Tutti i prezzi indicati sono netti IVA esclusa.

3.2. *Orario di lavoro*

3.2.1. *Orario di lavoro normale*

Per l'orario di lavoro normale settimanale, nonché per la regolamentazione delle ore di lavoro straordinario, notturno, domenicale e nei giorni festivi, fanno stato gli accordi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati dell'industria meccanica svizzera (Schweizerische Maschinenindustrie - ASM). L'orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali, ossia di regola 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Riguardo alla ripartizione delle ore il personale della Avesco AG si orienta alle condizioni locali; gli orari di lavoro normale devono tuttavia situarsi nella fascia tra le ore 06.00 alle ore 20.00.

3.2.2. *Lavoro straordinario*

È ritenuto lavoro straordinario le ore prestate oltre il tempo di lavoro normale giornaliero o settimanale compreso nella fascia che va dalle ore 06.00 alle ore 20.00. Le ore di lavoro straordinario sono prestate unicamente previo accordo fra il cliente e la Avesco AG. Il lavoro straordinario non dovrebbe, di norma, superare di oltre 2 ore l'orario di lavoro giornaliero e non dovrebbe superare di oltre 10 ore l'orario di lavoro normale settimanale.

3.2.3. *Lavoro notturno*

Per lavoro notturno nei giorni lavorativi si intendono le ore di lavoro normale prestate nei giorni lavorativi tra le ore 20.00 e le ore 06.00, eccetto il lavoro straordinario notturno.

3.2.4. *Lavoro straordinario notturno*

Per lavoro straordinario notturno si intendono le ore di lavoro straordinario prestate tra le ore 20.00 e le ore 06.00.

3.3. *Tempo e spese di trasferta*

Per il calcolo dell'indennità del tempo di trasferta, il luogo di residenza (stazionamento) è considerato quale punto di partenza e di arrivo della stessa. I costi del viaggio d'andata, sostenuto all'inizio dei lavori, e del viaggio di ritorno sostenuto al termine dello stesso nonché i costi di trasporto e di eventuali assicurazioni per i bagagli e degli utensili. Sono fatturati al cliente.

3.4. *Preparazioni al montaggio*

Le preparazioni al montaggio sono fatturate.

3.5. *Tempo d'attesa*

Se il personale, per ragioni non imputabili alla Avesco AG, è impedito nell'esecuzione dei suoi lavori, oppure alla conclusione dei medesimi, o trattenuto per qualsiasi ragione, il corrispondente tempo d'attesa è fatturato come tempo di lavoro. I giorni festivi ufficiali che coincidono con giorni lavorativi al luogo di soggiorno sono fatturati quale tempo d'attesa. Nella misura in cui sul luogo di montaggio il personale non può lavorare a causa del giorno festivo.

3.6. Viaggio di ritorno nei fine settimana
 Il tecnico di servizio ha il diritto di far rientro al proprio domicilio ogni fine settimana. In caso di necessità impellente, previo accordo tra il cliente e la ditta Avesco AG, è eccezionalmente possibile lavorare il sabato o nei giorni festivi.

Per il viaggio di congedo del fine settimana e dei giorni festivi è fatturato al cliente il tempo di trasferta. I costi dei mezzi di trasporto sono a carico della Avesco AG.

3.7. Rientro la sera-pernottamento al domicilio
 Se la distanza lo consente, ai tecnici di servizio è permesso di pernottare al proprio domicilio. Deve tuttavia essere rispettato l'orario di lavoro normale del cliente. Al cliente non sono addebitati costi per il tempo di trasferta e per il mezzo di trasporto.

3.8. Tariffe (CHF/ora)

	Tecnico servizio Lavoro normale	Tecnico servizio Lavoro straordinario nei giorni lavorativi, il sabato e lavoro notturno temporaneo 25%	Tecnico servizio Lavoro straordinario notturno, domenicale e nei giorni festivi 50%
Orario di lavoro	162.-	215.-	258.-
Tempo di trasferta	152.-	190.-	228.-

Veicolo di servizio: 2.00/km

3.9. Condividere le spese
 Il condividere le spese copre le spese di vitto e alloggio.

Condividere le spese (per ora)	10.--
--------------------------------	-------

3.10. Circostanze imprevedibili
 Il rischio e gli eventuali costi maggiori causati da eventi imprevedibili di forza maggiore quali : epidemie, mobilitazioni, guerra, sciopero, interruzione del lavoro, nonché altri tempi d'attesa non imputabili a nostra responsabilità , sono a carico del cliente.

3.11. Condizioni di pagamento
 In caso di riparazioni di lunga durata le spese di montaggio sono solitamente fatturate a fine mese. Per gli altri interventi sono fatturate al termine dei lavori. Le fatture sono pagabili a Langenthal netto e senza alcuna deduzione. Possono anche essere richiesti pagamenti anticipati .

4. Assicurazione

4.1. Assicurazione del personale
 La Avesco AG prende a suo carico, per il suo personale distaccato, tutte le assicurazioni legali: malattia, infortuni e responsabilità civile inclusa .
 Il cliente è responsabile sia per il proprio personale che per i terzi.

4.2. Trasporto e assicurazione di cose
 Per i montaggi , da parte del personale della Avesco AG, il cliente assicura il materiale e le altre forniture dal momento della partenza da Langenthal fino al termine del montaggio contro danni causati da eventuali intemperie: acqua , incendi , dal danneggiamento da parte di terzi , ecc..

5. Accettazione dei lavori di montaggio

I lavori di montaggio sono ultimati e pronti per la consegna quando, i macchinari o impianti montati, possono essere utilizzati. Questo vale anche nell'eventualità in cui manchino parti di secondaria importanza o siano necessari lavori di rifinitura. Oppure quando , macchinari o gli impianti, per ragioni non imputabili alla Avesco AG, non possono essere messi in esercizio.

Non appena notificato al cliente che i macchinari o gli impianti sono pronti per la riconsegna, egli deve immediatamente verificare i lavori effettuati e segnalare eventuali difetti per iscritto e senza indugio alla Avesco AG. In caso di omissione, il montaggio è ritenuto approvato.

6. Garanzia

6.1. In caso di lavori in garanzia
 Per i lavori in garanzia , durante li periodo di garanzia vigente , per i macchinari o impianti si applicano esclusivamente le condizioni generali di fornitura della Avesco AG.

6.2. In caso di lavori di manutenzione, revisione e riparazione
 Per i lavori di manutenzione, revisione e riparazione dopo il periodo di garanzia indicato nelle condizioni generali di fornitura si applicano le seguenti disposizioni integrative:

6.2.1. Periodo di garanzia
 Il periodo di garanzia è di sei mesi (per le parti originali nuove di fabbrica fornite e installate dalla Avesco AG) durante un normale utilizzo ed inizia il giorno dell'installazione.

6.2.2 Prestazione di garanzia
 Un diritto alla garanzia insorge unicamente, per i difetti di materiale o fabbricazione, sui pezzi originali installati la cui presenza è realmente comprovata
 Le parti comprovate difettose o inservibili in ragione dell'inadeguatezza dei materiali o della carenza dell'esecuzione durante suddetto periodo saranno riparate gratuitamente presso gli stabilimenti della Avesco AG oppure sostituite dal fornitore. Si applicano per il resto le disposizioni in materia di garanzia contemplate dalle condizioni generali di fornitura della Avesco AG.

7. Esclusione di ulteriori responsabilità

In nessun caso insorgono diritti del cliente di rivendicazioni per il risarcimento dei danni economici che non gravino direttamente sulla fornitura stessa , come in particolare, i difetti o perdite di produzione, perdite d'uso, di guadagno, nonché altri danni diretti o indiretti.

8. Foro giudiziario

Foro giudiziario è per ambo le parti in tutti i casi Langenthal.